

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UNA TRATTRICE CON POTENZA DI ALMENO 215 KW E DI UNA MIETITREBBIATRICE AUTOLIVELLANTE PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRARIA-AUB DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

LOTTO 1: TRATTRICE AGRICOLA DI ALMENO 215 KW

LOTTO 2: MIETITREBBIATRICE AUTOLIVELLANTE

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore

effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente Dott. Francesco Cavazzana, nato a il, domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto per effetto dei provvedimenti del Direttore Generale rep. 274 prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 e rep. n. 490 prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021 rispettivamente relativi all'attribuzione delle competenze all'Area Appalti e approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico di Dirigente, di seguito denominata Università

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott., nato a ile residente a Via n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Direttore dell'Azienda Agraria Rep. n. 8, Prot n. 1147 del 12.07.2021, è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo per la conclusione di un contratto per la fornitura di una trattrice con potenza di almeno 215

kW e di una mietitrebbiatrice autolivellante per le esigenze dell'Azienda Agraria - AUB dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed in particolare i capitolati tecnici con i relativi allegati;

- con determina del Direttore Generale rep. n. 1002, prot. n. 169061 del 13.09.2021 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di una trattrice con potenza di almeno 215 kW e di una mietitrebbiatrice autolivellante per le esigenze dell'Azienda Agraria - AUB dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per un valore massimo stimato del contratto pari ad Euro 365.000,00, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S, in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici n. del, in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha offerto l'offerta con il prezzo più basso;
- con provvedimento, rep. n. del la fornitura è stata quindi aggiudicata al concorrente
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- **[eventuale]** in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura in

pendenza della stipula del Contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELL PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto e sono materialmente allegati:
 - il Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - offerta tecnica
3. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
 - l'offerta economica;
 - **[eventuale]** la procura speciale;
 - la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.
4. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

Il presente Contratto prevede l'affidamento della fornitura di:

- Lotto 1 – Trattore agricola con potenza di almeno 215 Kw;
- Lotto 2 – Mietitrebbiatrice autolivellante.

Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni:

- servizio di garanzia legale di 12 mesi da attivare dalla data di avvenuta verifica di conformità con esito positivo;
- immatricolazione, trasporto, consegna e verifica di conformità della trattore e della mietitrebbiatrice

La descrizione e le specifiche della fornitura e dei servizi accessori richiesti sono indicate nel Capitolato tecnico.

La trattore e la mietitrebbiatrice dovranno essere di nuova immatricolazione, nuove di fabbrica e di recente produzione in ogni loro parte e/o componente.

Esse dovranno essere esenti da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione e la lavorazione degli stessi, devono essere perfettamente funzionanti nonché esenti da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.

ARTICOLO 4 – DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è efficace e decorre dalla data di stipula.
2. I mezzi agricoli saranno corredati da una garanzia della durata minima di 12 (dodici) mesi.
3. La durata della garanzia decorre dalla data di avvenuta verifica finale di conformità con esito positivo.
4. Durante il periodo di validità della garanzia, il Fornitore sarà tenuto ad erogare tutti gli interventi di assistenza dovuti a difetti di fabbricazione che si rendessero necessari.
5. Durante il periodo di garanzia legale sono a carico del Fornitore tutte le spese

relative all'erogazione del servizio di assistenza, quali il diritto di chiamata, le spese di viaggio e di soggiorno, il costo della manodopera, il costo delle parti di ricambio e le eventuali spese per il ritiro o la riconsegna dei mezzi o di loro componenti

6. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
7. Non sono previsti il rinnovo e la proroga del Contratto.
8. I luoghi di consegna della fornitura sono indicati all'art. 2 del Capitolato tecnico;

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo del Contratto ammonta ad €, di cui € di oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, oltre IVA, come per legge.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in considerando i seguenti fattori della produzione:
 - costo delle attrezzature
 - personale per la consegna e la verifica di conformità
 - sicurezza (oneri aziendali)
 - imposte e tasse
 - spese generali (cauzioni, spese di pubblicità)
 - utile.
3. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore/ i è/ sono obbligato/i ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per la consegna dei macchinari e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati

contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Responsabile Unico del Procedimento dell'Università. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi o interruzioni qualora vi fossero attività lavorative in atto.
A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.
7. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
8. L'Appaltatore è tenuto a rispettare i requisiti di sicurezza e a produrre le certificazioni di qualità come indicate all'articolo 4 del capitolato.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

1. Le modalità di svolgimento della verifica di corretto funzionamento della fornitura sono descritte nel paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvederà al pagamento del corrispettivo tramite il proprio Istituto Cassiere e previa emissione di regolari fatture elettroniche da parte dell'aggiudicatario.
2. L'Università provvederà quindi al pagamento del corrispettivo successivamente alla consegna del mezzo agricolo, previa verifica finale di conformità da parte dell'Università.
3. In particolare, al termine delle verifica di conformità effettuata con esito positivo, potrà essere emessa la relativa fattura che sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il ritardato pagamento delle fatture determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
4. La fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni naturali dall'esito positivo della verifica di conformità (art. 21, comma 4, in combinato disposto con art. 6 comma 1, DPR 633/1972).
5. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a:

“Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Azienda Agraria – AUB”.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovrà riportare i seguenti dati:

- V41OT5 (codice univoco ufficio);
- CIG
- numero di Contratto;

- il riferimento *“Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016”*.

6. L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulle fatture la seguente dicitura: *“Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”*. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.
9. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore.

10. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, lo stesso Appaltatore costituisce prima della stipula del presente Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro pari al 10 % dell'importo contrattuale, mediante polizza n. emessa da il calcolata come previsto dal citato articolo 103.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater

Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della fornitura, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - per ogni giorno solare di ritardo nella verifica di corretto funzionamento rispetto alla data concordata con il Referente dell'Università, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di mancata presa in carico della segnalazione di malfunzionamento del mezzo entro i termini previsti nel Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
 - L'Università si riserva inoltre di applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo qualora il mezzo venga consegnato nei primi 15 giorni di dicembre 2021 e non venga rispettato il termine di 12 giorni per l'emissione della fattura decorrenti dalla verifica di conformità.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
 3. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni

per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura.

ARTICOLO 13 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - qualora la consegna e la conseguente fatturazione non avvenissero entro il termine del 31.12.2021 e la misura fiscale relativa all'agevolazione pari al 50% dell'investimento non sia confermata dalla Legge di Bilancio 2022;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
 - frode nella esecuzione della fornitura;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante PEC, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 12 "Penali", nei seguenti casi:
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna previa applicazione delle penali di cui all'art. 12, comma 1.
 - mancato rispetto del termine di fatturazione nell'ipotesi di consegna del mezzo nei primi 15 giorni del mese di dicembre 2021 previa applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 1;
 - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione della fornitura;
 - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 11;
 - qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. 15 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
 - nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 16 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi previsti all'art. 19 "Trasparenza" del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
 - infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico

dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, in misura non superiore al 50% dell'importo del Contratto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.

6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 17 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 19 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Cesare Miriello, in servizio presso l'Azienda Agraria- AUB.

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ [indicare controparte] per i Clienti è reperibile alla pagina web _____/in

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all'artt., 12, 13, 14, 15, 21 e 23 del presente Contratto.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Dott. Francesco Cavazzana

(Firma digitale – il Dirigente dott. Francesco Cavazzana)